ILCASO.it

**R. G. 56-2/2024**

**TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Francesco Abete Presidente

Dott.ssa Valentina Vitulano Giudice

Dott.ssa Anna Laura Magliulo Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 giugno 2025, ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

nell'ambito del procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale 56-2/2024 avente ad oggetto la domanda depositata in data 2 maggio 2025 dalla B. Soc. Cop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a mezzo del proprio difensore, avv. G. M. , volta alla apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società P. P. I. E. S.r.l., a cui è stata riunita, con provvedimento adottato dal Collegio in data 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 7 CCII, la trattazione della nuova richiesta, depositata in data 21 maggio 2025 dalla società P. P. I. E. S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *p.t.*, F. A. , assistita dai difensori, avv. P. P. P. e avv. V. V. , formulata *ex* art. 44 Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di una domanda di omologazione di una di domanda di concordato preventivo *ex* art. 84 CCII e della relativa documentazione, all'esito di rinuncia, comunicata in pari data, alla precedente domanda, iscritta a ruolo in data 6 maggio 2024;

**PREMESSO**

che in data 2 maggio 2025 la B. Soc. Cop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a mezzo del proprio difensore, avv. G. M. , ha depositato nell'ambito del procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale 56-2/2024 domanda volta alla apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società P. P. I. E. S.r.l.; che in data 21 maggio 2025 la società P. P. I. E. S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, F. A. , assistita dal suo difensore, avv. P. P. P. , ha presentato nell'ambito del procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale 56-3/2024, nuova richiesta ai sensi dell'art. 44 CCII, di accesso agli

Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b

strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di una domanda di omologazione di una di domanda di concordato preventivo *ex* art. 84 CCII e della relativa documentazione, all'esito di rinuncia, comunicata in pari data, a precedente domanda iscritta a ruolo in data 6 maggio 2024;

che la società ricorrente ha formulato altresì richiesta di concessione di misure protettive e, con successiva istanza del 6 giugno 2025, ha chiesto la concessione di misure cautelari;

che con provvedimento emesso in data 5 giugno 2025 questo Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione delle misure protettive evidenziando che tale società avesse già usufruito, per effetto della precedente richiesta e delle successive istanze di proroga, del termine massimo di durata delle misure protettive che, ai sensi dell'art. 8 CCII, non può superare il periodo di dodici mesi;

che con tale provvedimento veniva disposta, altresì, la riunione delle due domande, l'una di natura regolatoria, l'altra di natura liquidatoria, ritenendo sussistenti i presupposti *ex* art. 7 CCII per la trattazione unitaria delle due istanze;

che all'udienza dell'11 giugno 2025, celebrata innanzi al giudice delegato, nel corso della discussione, tenuta nel contraddittorio tra le parti, l'avv. M. , nell'interesse della B. ricorrente, ha eccepito la inammissibilità della nuova domanda di concordato, evidenziando che la riproposizione di domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi – nella specie, di concordato in bianco - previa rinuncia di quelle precedenti, integri un'ipotesi di abuso del diritto, impedendo, potenzialmente all'infinito, l'esame da parte del Tribunale delle parallele istanze di liquidazione giudiziale proposte nei riguardi dello stesso debitore;

che, nel corso della stessa udienza, l'avv. V. , nell'interesse della società debitrice, si è opposto alle deduzioni formulate dalla B. , osservando che non ricorressero nel caso di specie i presupposti per l'invocata applicazione dell'istituto dell'abuso del diritto/processo anche in considerazione della mancanza nel Codice della crisi di un espresso divieto alla riproposizione delle domande di concordato a seguito di una precedente rinuncia.

**OSSERVA**

Va preliminarmente affrontata la questione sulla ammissibilità della riproposizione di una domanda di concordato c.d. in bianco all'esito della rinuncia ad una precedente domanda promossa da parte dello stesso ricorrente, e del medesimo tenore, a fronte della eccezione sul punto sollevata dal creditore che ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

Al riguardo, rileva il Tribunale che dalla lettura sistematica delle norme del Codice delle crisi dell'impresa e dell'insolvenza, e dal confronto tra queste e quelle dettate dalla legge fallimentare, si evince che il nuovo testo legislativo non prevede, come, invece, stabilito dal precedente, un divieto

Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b

espresso alla presentazione di una nuova domanda di concordato in bianco all'esito della mancata ammissione di una precedente domanda, dello stesso tipo, proposta dal medesimo debitore.

Ed infatti, mentre nella legge fallimentare era prevista all'art. 161, comma nono, la inammissibilità della domanda c.d. prenotativa di concordato "*quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda* [in bianco] *alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura*", nel Codice del crisi non compare una previsione normativa di analogo tenore.

Da ciò discende, ad avviso del Tribunale, l'applicazione del principio generale del nostro ordinamento giuridico secondo cui *ubi lex volui dixit, ubi noluit tacuit,* con la conseguenza che la riproposizione di una domanda *ex* artt. 40 e 44 CCII debba ritenersi ammissibile senza i precedenti limiti temporali, purché, beninteso, ciò non si traduca in un abuso dello strumento concordatario (in senso conforme, si veda anche Tribunale di Brescia, primo febbraio 2024).

Né, ritiene il Collegio, che tale orientamento possa porsi in contrasto con quello, pure emerso in seno alla giurisprudenza di merito, che sancisce la inammissibilità della riproposizione di una domanda in bianco poiché, a ben vedere, i due indirizzi interpretativi non sono tra loro realmente confliggenti.

Ed invero, è noto al Tribunale che secondo una parte della giurisprudenza di merito è da ritenersi inammissibile la domanda di accesso a concordato preventivo che sia stata riunita ad una analoga precedente, del medesimo debitore, che risulti, a sua volta, essere confluita in un procedimento unitario in ragione della presentazione da parte di un creditore (o del P. M.), prima che intervenisse la decisione finale in merito a quella prima domanda, di una istanza di liquidazione giudiziale ciò in quanto se fosse possibile per il debitore proporre continuamente nuove domande, eventualmente previa rinuncia di quelle precedenti inammissibili, aventi un effetto preclusivo *ex* art. 7, secondo comma, CCII rispetto all'istanza di liquidazione giudiziale come proposta, il sistema delineato dal Codice della Crisi perderebbe di significato e non si potrebbe arrivare mai ad una pronuncia liquidatoria (sul punto, cfr. Tribunale Lucca 19 ottobre 2023); tuttavia, anche tale indirizzo, se analizzato accortamente, non esprime un principio assoluto, né pare affermare in termini categorici la regola della inammissibilità della nuova domanda, ancorandone l'applicazione a specifiche ipotesi (come quella in cui ai rilievi giudiziali sulla ammissibilità della precedente domanda non abbia fatto seguito alcuna necessaria integrazione del piano o della produzione documentale) che altro non sono se non casi tipici di abuso del diritto e del processo.

Appurato, dunque, che la riproposizione di una seconda domanda di concordato possa, in astratto, considerarsi ammissibile, va, dunque, verificato, volta per volta e in concreto, se tale comportamento processuale possa o meno aver generato un distorto e, quindi, abusivo utilizzo degli strumenti di regolamentazione della crisi.

Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b

Venendo alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che dietro la scelta processuale, assunta dalla società P. P. , di presentare per la seconda volta domanda di concordato in bianco, subito dopo la rinuncia ad una precedente, prima, domanda, non si celi, almeno *ictu oculi*, un disegno abusivo da parte del debitore istante tale da giustificarne la inammissibilità con la preclusione all'accesso a tale via.

Se è vero, infatti, che la ripresentazione di domande di concordato, ove ammessa *sine die* e all'infinito, si presti ad una sostanziale ed ingiustificata paralisi delle richieste liquidatorie e del relativo scrutinio; è anche vero che quando, come nel caso che ci occupa, il debitore abbia fatto ricorso a tale possibilità - si ribadisce, non preclusa dalla legge - per un numero di volte comunque contenuto e limitato (nel caso di specie, due volte), è evidente che non vi sia spazio (perlomeno, non ancora) per considerare quel contegno processuale (già) come abusivo potendo, invece, esso ritenersi tale solo ove assunto in modo continuativo, reiterato, con ripetizione smisurata.

Nessun segnale di abuso del diritto da parte del debitore, allo stato, è dato cogliere anche in considerazione del tentativo, espresso dal debitore in occasione del primo contesto procedimentale, e di fronte ai rilievi mossi dal Tribunale sulla omologabilità del piano, di rettificarne il contenuto in senso più favorevole ai creditori, circostanza che parrebbe escludere un intento elusivo da parte del debitore o solo strumentale a paralizzare le iniziative liquidatorie.

Sgomberato, dunque, il campo da possibili profili di abuso del diritto e del processo, e ritenuta ammissibile, in mancanza di una espressa preclusione di legge, la nuova domanda di concordato in bianco, può dunque ora procedersi al relativo esame da eseguire con priorità rispetto a quello della parallela domanda di liquidazione giudiziale in virtù del principio generale di prevalenza delle procedure regolatorie su quelle liquidatorie evincibile dall'art. 7, comma secondo, del Codice della crisi.

Preliminarmente si osserva che sussiste, ai sensi dell'art. 27, comma secondo, CCII, la competenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata a statuire sul proposto ricorso in quanto l'impresa debitrice ha sede nel comune di Pompei, ubicato nel circondario di questo Tribunale.

La società ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione prevista ai sensi dell'art. 39, comma terzo, CCII, come prescritto dall'art. 44, comma primo, CCII in caso di domanda con riserva.

Sussistono, poi, i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di cui all'art. 87 CCII di concordato preventivo, rivestendo il debitore la qualità di imprenditore commerciale privato e ciò tanto in considerazione della forma di s.r.l. rivestita, che del tipo di attività dalla società resistente svolta in concreto, consistente, come risulta dalla visura camerale in atti, nell'esercizio di attività sportive e, in particolare, nella "*commercializzazione all'ingrosso di prodotti ittici freschi e congelati*" .

Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b

Inoltre, come comprovato dai bilanci versati in atti, la società ha raggiunto e superato i requisiti dimensionali indicati dall'art. 2, lett. *d*), CCII.

Ricorrono, ancora, ad un primo e sommario esame – privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura – i presupposti per sostenere che la società ricorrente trovasi in stato di crisi, come dimostrato dai dati emergenti dai richiamati bilanci e come ampiamente illustrato nel ricorso introduttivo.

Alla luce del tenore della domanda e di quanto emerge dalla documentazione allegata, ritiene il Collegio che possa accogliersi la richiesta di concessione dei termini per la predisposizione del piano sebbene non nella misura massima consentita dalla legge e ciò in ragione tanto della pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore, quanto in considerazione della fruizione da parte dello stesso, già intervenuta in una prima occasione, di tale beneficio.

Parimenti, ad avviso del Collegio, è da ritenersi accoglibile l'istanza formulata in data 6 giugno 2025 dal debitore, avente ad oggetto la richiesta di concessione delle misure cautelari *ex* art. 54 CCII, mirando esse ad assicurare la tutela dell'intero ceto creditorio da iniziative individuali astrattamente, idonee a pregiudicare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della società istante, nel tempo necessario per addivenire ad una eventuale soluzione regolatoria della crisi, e non incorrendo tale richiesta nelle preclusioni temporali previste dall'art. 8 CCII esclusivamente per le misure protettive.

**PQM**

Letti gli artti. 44 e 54 Codice della crisi di imprese e dell'insolvenza;

concede il termine di 45 giorni e fissa il predetto termine sino al 26 luglio 2025, per consentire alla società ricorrente il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della relativa documentazione; dispone a carico della società ricorrente i seguenti obblighi informativi: a) deposito dell'atto di designazione dei consulenti che assistono la società debitrice nella presentazione della proposta, del piano o degli accordi; b) deposito con cadenza mensile di una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, contenente il riepilogo dei più importanti atti di ordinaria amministrazione di valore superiore ad euro 5.000,00 (sotto la vigilanza del commissario giudiziale), sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e dal consulente contabile della società; d) stabilisce il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito, da parte del ricorrente, presso la cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale, della somma pari a € 20.000,00, mediante il versamento sul conto corrente intestato alla procedura;

nomina commissario giudiziale la dott.ssa P. M. ;

avverte la società ricorrente che il mancato deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione entro il termine sopra indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della

Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b

domanda, con decreto non soggetto a reclamo, e, sussistendone i presupposti di legge, anche la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, su istanza dei creditori o del Pubblico Ministero;

avverte la società ricorrente, altresì, che, in caso di proposta di concordato preventivo, se la proposta prevede la prosecuzione dell'attività di impresa alla proposta dovrà essere allegato ai sensi dell'art. 87 CCII un piano contenente anche l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura nonché un'attestazione del professionista indipendente sulla funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori;

avverte la società ricorrente, infine, che deve richiedere preventiva autorizzazione al Tribunale: a) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione o per il pagamento di crediti anteriori b) per contrarre finanziamenti prededucibili sulla base di una attestazione di un professionista indipendente che, una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesti che essi siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; c) per l'eventuale pagamento, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi sulla base di una attestazione di un professionista indipendente secondo cui tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (attestazione non necessaria nel caso in cui i pagamenti sono effettuati con nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori);

dispone che la cancelleria comunichi tempestivamente al Tribunale (e, per esso, al giudice relatore), alla società ricorrente e al Pubblico Ministero l'eventuale deposito di istanze volte alla dichiarazione della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società ricorrente;

dispone che la cancelleria trasmetta immediatamente al giudice relatore, alle scadenze sopra indicate, il fascicolo della procedura, ai fini della verifica dell'ottemperanza da parte della società ricorrente agli obblighi informativi sopra indicati;

dispone che a far data dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese è inibita la possibilità per i creditori di iniziare o di proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

dispone che dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b

fissa l'udienza del 15 luglio 2025, ore 10:30, dinanzi al giudice delegato, nella sua aula di udienza, per la conferma, modifica o revoca delle misure cautelari concesse, assegnando all'istante il termine perentorio di giorni otto per la notifica del ricorso e del presente decreto ai creditori;

manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, al Commissario giudiziale nominati, al Pubblico Ministero e all'Ufficio del registro delle imprese.

Torre Annunziata, lì 12 giugno 2025

| **Il Giudice relatore** | **Il Presidente** |
| --- | --- |
| *dott.ssa Anna Laura Magliulo* | *dott. Francesco Abete* |

Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b